



CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE -

CONTRATTO AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEO

L'anno duemiladiciannove addì 7 del mese di giugno in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino, di seguito denominata "Concedente",

e

Nuova Sportiva S.S.D. a R.L., con sede legale in Ferrara, Via G. Donizetti 33-35, Codice Fiscale 01629200385, P.IVA 01629200385, nella persona del Presidente e legale rappresentante Alberto Rodolfi, nato a Cento (FE) il 05/04/1956 e residente a Cento (FE) in Via L. Sarti n. 25, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO:

- che con Determina a contrarre del Direttore n. 2019/003 del 28 gennaio 2019 veniva indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. -

Codice dei contratti pubblici - una procedura aperta per la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Ferretti-Ferrari" di via Melato n. 2/d a Reggio Emilia per il periodo 08/06/2019 - 09/06/2024;

- che il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 16 del 06/02/2019 e che il bando ed il disciplinare di gara sono stati altresì pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di

Reggio Emilia, nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito

dell'Osservatorio dei contratti pubblici con scadenza di presentazione delle offerte

fissata per il 19 marzo 2018 ore 12:00;

- ad esito della procedura di gara è risultato il miglior offerente Nuova Sportiva

S.S.D. a R.L. - Via G. Donizetti 33-35 – Ferrara – Codice Fiscale 01629200385, con un

rialzo percentuale pari al 258,44% sul canone annuo a base di gara;

- ad oggi sono in corso le verifiche in capo al soggetto primo in graduatoria e la

procedura non è stata ancora aggiudicata;

- la precedente gestione scadrà naturalmente in data 07/06/2019 ed il gestore uscente

non ha dato seguito alla richiesta di proroga del servizio fino all'effettivo subentro,

da parte dell'aggiudicatario della procedura sopra indicata, nella gestione che

avverrà qualora le verifiche in essere sul soggetto primo in graduatoria diano esito

positivo, con conseguente aggiudicazione della procedura, e comunque nel rispetto

dei termini di legge per la sottoscrizione del contratto di concessione;

- stante la necessità di non interrompere il servizio al pubblico e stante

l'indisponibilità del gestore uscente di accettare la proroga del servizio di cui al

punto precedente, si rende necessario procedere ad affidare il servizio temporaneo di

gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio Ferretti-Ferrari" sito in Via Melato

n. 2/d a Reggio Emilia, alle condizioni di offerta e di cui al presente atto;

- vista la Determinazione del Direttore n. 2 del 15/07/2010 prot. n. 134, con la quale è

stata conferita, tra l'altro, alla Sig.ra Monica Rasori, la funzione di sostituzione del

Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il contratto ha per oggetto la concessione temporanea del servizio di gestione ed

eventuale uso dell'impianto natatorio "Ferretti-Ferrari" sito in Via Melato n. 2/d a Reggio Emilia, di proprietà comunale, a favore di Nuova Sportiva S.S.D. a R.L. - Via G. Donizetti 33-35 - Ferrara - Codice Fiscale 01629200385 come individuato in premessa, affinché questa vi possa eventualmente svolgere (ove il Concessionario sia una società/associazione sportiva autorizzata all'uso) la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo anche a terzi.

L'impianto natatorio è dotato di defibrillatore semiautomatico ed è costituito da:

1. un corpo centrale coperto costituito da:

A. una vasca di m. 50 x 20, omologata dalla F.I.N. per lo svolgimento di gare federali, profonda cm 115:130:190:200:310:345, per un totale di mq. 1.000 e mc. 2.200, con annessi:

a. n. 1 passaggio obbligato proveniente dagli spogliatoi di dimensioni:

LUNGHEZZA cm. 150 (scivolo) x 200 x 150 (scivolo) x LARGHEZZA cm. 130 x PROFONDITA' cm. 20,

b. n. 3 passaggi obbligati provenienti dagli spogliatoi di dimensioni:

LUNGHEZZA cm. 150 (scivolo) x 150 x 150 (scivolo) x LARGHEZZA cm. 130 x PROFONDITA' cm. 20,

tutti dotati di fotocellula e n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;

B. tribuna per il pubblico per n. 594 posti a sedere e n. 6 posti in piedi;

C. una vasca di m. 25 x 15, profonda cm. 105:116:165, per un totale di mq. 375 e mc. 506, con annessi n. 2 passaggi obbligati di dimensioni cm. 263 x 140 x 10, dotati di fotocellula e n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;

D. tribuna per il pubblico per 136 posti a sedere e 14 in piedi;

E. una vasca di m. 15 x 7, profonda cm. 94, per un totale di mq. 105 e mc. 98, con annessi n. 2 passaggi obbligati di dimensioni cm. 230 x 140 x 10, dotati di fotocellula e n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;

2. una vasca esterna di m. 15 x 7, profonda cm. 40:90, per un totale di mq. 105 e mc. 68 sita all'interno dell'area verde, con annesso n. 1 passaggio obbligato di dimensioni cm. 230 x 130 x 17, dotato di fotocellula e n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;

3. spazi di accesso nonché da una serie di servizi quali:

- ✓ zona ingresso corredata di tornelli e box informazioni/cassa;
- ✓ zona adibita a shop/merchandising;
- ✓ servizi igienici;
- ✓ spogliatoi con docce e linee di acqua calda sanitaria temporizzate;
- ✓ locale adibito a direzione;
- ✓ locali adibiti ad uffici;
- ✓ locale uso magazzino;
- ✓ locale uso palestra (attualmente non agibile);
- ✓ infermeria-pronto soccorso;
- ✓ locale somministrazione alimenti e bevande;
- ✓ locale uso segreteria società sportive;
- ✓ centrali termiche, sale trattamento aria ed acqua, sala macchine, con annesso magazzino ed officina;
- ✓ tunnel di collegamento per il pubblico;
- ✓ area verde recintata;
- ✓ aree di pertinenza dell'impianto.

Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria pubblicata in sede di gara sul profilo del Concedente e disponibile sul profilo al seguente indirizzo: [http://www.fondazionesport.it/Bandi di gara](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara) e contratti/Avvisi e bandi di gara- Profilo di Committente e che si intende qui convenzionalmente richiamata.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

Tutti i suddetti spazi sono affidati al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistenti, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

L'impianto natatorio viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra il Concedente, il Concessionario uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa. Spetterà al Concessionario provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà provvedere alla loro riparazione, informandone il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti al Concedente in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate. Tutti gli altri strumenti



di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad intestarsi tutte le licenze ed autorizzazioni relative all'impianto (licenza di agibilità, licenza di esercizio e di somministrazione,), incluso il Certificato Prevenzione Incendi ed è tenuto altresì ad avviare l'iter al fine di ottenere eventuali documentazioni mancanti.

Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Trattandosi di affidamento in via temporanea, motivato dall'esigenza di fornire il servizio alla cittadinanza senza soluzione di continuità, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti di Fondazione al termine della scadenza del presente contratto.

ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile a carico del conduttore e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche od altre cause e circostanze che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli

impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016), consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessun gestore di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%. Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi-acqua vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività e per i ricambi annuali d'acqua, può essere derogata con richiesta scritta del

Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione con riferimento alle necessità derivanti sia dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni). In tale ultimo caso caso tuttavia gli oneri straordinari attinenti all'ambito della sicurezza e delle risorse anche umane, che a ciò devono essere destinate, è carico esclusivo dell'organizzatore, che, ove intenda avvalersi di risorse tecniche, umane ed organizzative del Concessionario, sarà tenuto a remunerarle a parte rispetto alla tariffa, secondo pattuizione negoziale tra le parti;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i..


Il controllo degli ingressi comporta altresì l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto;

5. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e

successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (ALLEGATO ...) e dovrà essere prodotto prima della stipula del Contratto o, comunque, subito dopo la messa a norma dell'impianto nei termini di cui al successivo art. 2, co. 12. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

6. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnologici. La presenza dell'operatore è richiesta continuamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, anche nel periodo di pausa fra un turno d'attività e l'altro ad eccezione di intervalli di sosta superiori a 50 (cinquanta) minuti. Non è richiesta prestazione alcuna nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto. A tal fine il Concedente si riserva di effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono. Il Concessionario dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici, il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; le scuole accederanno direttamente all'impianto sotto la diretta responsabilità del



corpo docente;

8. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

9. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si avveda, vanno sempre segnalate;

10. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia e disinfezione di tutti i locali, degli ingressi, degli impianti e degli arredi, servizio di pulizia delle aree esterne, suddivisi in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno.

Il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal Dm Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e

per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013

(Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico),

l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad

utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun

prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i

prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il

Concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o

riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si

impegna a far sì che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali

minimi.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le

prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria locale.

11. esecuzione "a regola d'arte" della manutenzione e cura dell'area verde,

limitatamente allo sfalcio periodico dell'erba;

12. esecuzione "a regola d'arte" della sola manutenzione ordinaria strettamente

necessaria a garantire la funzionalità dell'impianto, compresa la verifica costante

e periodica degli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua ad esclusione

della loro eventuale sostituzione, e delle spese di manutenzione straordinaria di

natura strutturale, che rimangono a carico del Proprietario o, se da questi

delegato, del Concedente come di seguito specificato. Si prevede altresì, a carico

del Concessionario, l'obbligo di mantenere le condizioni per la conservazione di

ogni certificazione, licenza e verifica di agibilità necessarie alla piena funzionalità

e redditività dell'impianto.

Il Concessionario dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la

conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore

dall'evento.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere ai seguenti lavori, secondo specifiche indicate nel disciplinare di gara;

a. sostituzione della scala e della botola di accesso al sottovasca della vasca da 50 mt. entro il 30 agosto 2019.

Quanto sopra nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i, sollevando Concedente da ogni responsabilità per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui alla scadenza della presente concessione non si dovesse procedere all'affidamento in via definitiva nei confronti di Nuova Sportiva S.S.D. a R.L. , le relative spese dallo stesso sostenute per la realizzazione di tali lavori saranno rimborsate dal nuovo Concessionario, che sarà tenuto a provvedervi pena la mancata stipula di contratto con la Fondazione., la quale provvederà direttamente al rimborso solo nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultimo.

Spettano al Concedente o al Proprietario, invece, anche gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente al rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti strutturali delle unità immobiliari (quali ad esempio: solai, travi, murature portanti, ecc.). Si avverte che il Concedente o il Proprietario non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza, se conseguenti ad incuria o trascuratezza del Concessionario. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di manutenzione di sua competenza o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, tutte le eventuali conseguenti spese di

manutenzioni saranno a carico di quest'ultimo, comprese quelle di natura strutturale, di per sé a carico del Concedente o del Proprietario.

Il Concessionario resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti del Concedente e di tutti gli Enti e Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione necessaria.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

Di tutti gli interventi di manutenzione, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono essere allegati le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza;

13. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);



14. allestimento delle corsie e del campo da pallanuoto secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;

15. conduzione dei servizi di ristoro e di natura commerciale di cui all'art. 11.

Al Concessionario spettano inoltre i seguenti adempimenti previsti dall'Accordo Nazionale tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, come da ALLEGATO 8) "Conferenza Stato Regioni seduta del 16/01/2003" (in Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2003, n. 51) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni:

- a) individuazione e nomina dei soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine;
- b) predisposizione, attuazione e aggiornamento del Manuale di autocontrollo igienico-sanitario così come richiesto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1092/2005 (v. ALLEGATO 9), che disciplina gli aspetti igienico-sanitari degli impianti natatori a seguito dell'Accordo Nazionale, nonché della eventuale predisposizione del Piano di Gestione del rischio Legionella, predisposto dal Ministero della Sanità e adottato dalla Conferenza Stato Regioni il 4/4/2000;
- c) compilazione del Registro dei controlli dell'acqua in vasca (vidimato dall'autorità incaricata dei controlli - AUSL) relativamente ai valori di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH, lettura del contatore dell'acqua di immissione, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati per la disinfezione, data di prelievo dei campioni per le analisi dell'acqua, numero dei frequentatori dell'impianto e del registro dei requisiti tecnico funzionali degli impianti (dimensione e volume della vasca, numero e tipologia dei filtri, portata

delle pompe, sistema di manutenzione, ecc.);

d) verifica della presenza continua in vasca di assistenti bagnanti forniti dalle società utenti durante gli orari di frequenza delle stesse ovvero conduzione del servizio di assistenza ai bagnanti nel caso di corsi organizzati direttamente dal Concessionario o in presenza di eventuale apertura al pubblico. In ogni caso il servizio di assistenza ai bagnanti, tanto disimpegnato negli spazi-acqua per i quali è tenuto a ciò il Concessionario, che in quelli per i quali lo sono le società sportive fruitrici, dovrà garantire per ciascun fruitore la presenza di un numero di addetti sul piano vasca conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. Tanto nel caso di corsi organizzati direttamente, quanto di quelli organizzati dalle società fruitrici, il Concessionario dovrà apporre e fare apporre su apposito registro cronologico, prima dell'inizio di ogni corso, la firma agli assistenti bagnanti presenti a bordo vasca, verificando nel secondo caso personalmente che essi possiedano davvero detto brevetto ed indicando per quali società sportive disimpegnano il servizio. In assenza di istruttori muniti dell'apposito brevetto di assistenti bagnanti F.I.N. - Sez. Salvamento o altro brevetto legalmente riconosciuto, il Concessionario sarà tenuto ad impedire l'utilizzo dell'impianto, o a disimpegnare con personale proprio il Servizio di salvamento, salvo rimborso dei relativi costi da parte della società fruitrice. Egli in ogni caso dovrà impedire una presenza in acqua superiore a quella consentita per legge;

e) in genere ogni altro adempimento relativo alla conduzione degli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua, nonché dell'impianto natatorio nel suo complesso, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Le attività di:

a. pulizia e disinfezione periodica dei locali e delle aree esterne di pertinenza dell'impianto natatorio;

b. manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua;

c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione),
potranno essere svolte direttamente dal Concessionario (dimostrando il possesso della relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare dell'art. 174 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al subappalto, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle seguenti spese:

a) tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua igienico-sanitaria, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica, inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento etc.). A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome, il Concessionario dovrà provvedervi volturando l'intestazione con decorrenza dalla data di inizio della concessione, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel sub ingresso ed inviando copia dei relativi contratti al Concedente;

b) interventi periodici di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che dovessero rendersi necessari.

Relativamente alle spese per il pozzo di irrigazione condiviso con l'impianto di atletica confinante, il Concessionario definirà preventivamente le modalità di calcolo della quota parte di spesa da imputare.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome nel caso di aree verdi di pertinenza anche la titolarità del servizio "Giroverde".

Il Concessionario si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono a carico delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-referente per il Concedente", fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente al Concedente prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'impianto" e referente per i rapporti di carattere tecnico con il Concedente. Il personale del Concessionario che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. Il Concessionario dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia



dato motivi di lagnanza;

B. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società e scuole che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente per il funzionamento dell'impianto, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

C. presentare – ove richiesto - copia delle annotazioni sul registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle schede tecniche e delle bolle di consegna dei prodotti di pulizia e disinfezione impiegati;

D. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie complete (fronte-retro) dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime. **In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere B, C e D si applicheranno le relative penali di cui all'art. 6;**

E. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro per le spese sostenute.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente l'impianto in seguito a sopralluogo, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverà ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto natatorio, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta al Concedente ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzi direttamente tale attività, il Concessionario rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con il Concessionario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione a collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a €3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatti dal Concessionario (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita

sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previsti ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 20.

ART. 4 - MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'impianto resterà aperto tutto l'anno, salva la chiusura in concomitanza con le principali festività e per le operazioni straordinarie di pulizia. Il monteprezzo è quello desumibile dallo schema di cui ai commi successivi.

L'uso dell'impianto per allenamenti e corsi durante il periodo estivo, riferito ai giorni feriali e festivi, è presuntivamente calcolato come segue:

- vasca di m. 50 x 20: n. 45 ore settimanali, pari a circa 360 annuali;

- vasca di m. 25 x 15: chiusura estiva per pulizie e manutenzioni ordinarie;



-vasca di m. 15 x 7: chiusura estiva per pulizie e manutenzioni ordinarie.

In base a calcoli probabilistici la vasca esterna di m. 15 x 7 sarebbe in grado di garantire potenzialmente il seguente monteore:

nel periodo giugno – luglio: n. 70 ore settimanali, di cui n. 25 ore per i campi estivi o altre attività e n. 45 ore per l'apertura al pubblico;

nel mese di agosto: n. 70 ore settimanali per l'apertura al pubblico in condivisione con circa n. 5 ore settimanali per campi estivi, per un totale complessivo di circa n. 770 ore di apertura stagionale estiva, di cui n. 595 ore per l'apertura al pubblico.

L'orario necessario per l'apertura, la chiusura e la pulizia dell'impianto deve essere calcolato in aggiunta.

La stagione invernale coincide di norma con le date di inizio e fine anno scolastico, mentre la durata della stagione estiva, consecutiva a quella invernale, può essere concordata con il Concessionario, in base alla programmazione estiva delle manutenzioni alle vasche.

All'interno del monte ore settimanale, al Concessionario è riservata la possibilità, in sede di predisposizione stagionale del calendario d'uso, di organizzare e gestire e comunque liberamente disporre, per ogni intera vasca, di 20 (venti) ore/turno settimanali, scelte direttamente dal Concessionario in via prioritaria su ogni altra richiesta d'uso degli spazi-acqua e comunicate al Concedente. Tutti gli spazi-acqua delle giornate di sabato e domenica non calendarizzati possono essere utilizzati dal Concessionario, dandone semplice comunicazione al Concedente.

Oltre al monteore di cui sopra, il Concessionario avrà la facoltà di disporre liberamente in via prioritaria di eventuali spazi residui non assegnati dal Concedente nel quadro dell'utilizzo annuale della struttura, o di spazi assegnati e non utilizzati dagli utenti assegnatari o di spazi assegnati e revocati anche per morosità, previa

comunicazione al Concedente.

Nessuna discriminazione nell'organizzazione dei corsi e nell'erogazione del servizio

può essere compiuta dal Concessionario per motivazioni relative alla razza, all'etnia, al sesso, alla religione, alle opinioni politiche, all'appartenenza a qualsiasi gruppo o associazione.

Durante la stagione estiva il Concessionario è tenuto all'apertura al pubblico almeno nelle seguenti fasce orarie:

nel periodo giugno e luglio:

Lunedì: vasca da 15 mt esterna dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (almeno 4 corsie)

Martedì: vasca da 15 mt esterna dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (almeno 4 corsie)

Mercoledì: vasca da 15 mt esterna dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (almeno 4 corsie)

Giovedì: vasca da 15 mt esterna dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (almeno 4 corsie)

Venerdì: vasca da 15 mt esterna dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (almeno 4 corsie)

Sabato: vasca da 15 mt esterna dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 12,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

Domenica: vasca da 15 mt esterna dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

nel mese di agosto:

tutti i giorni: vasca da 15 mt. esterna dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (intera vasca)

vasca da 50 mt. dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (intera vasca).

Le variazioni in diminuzione degli spazi acqua destinati al pubblico saranno possibili solo se autorizzati in via preventiva dal Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività ed equità, s'impegna a garantire la semplificazione delle procedure amministrative, laddove previste e a fornire un'informazione completa e trasparente. L'attività del Concessionario deve rispondere a criteri di efficienza e di efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi natatori e di quelli accessori erogati presso l'impianto.

Il Concessionario si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo agli utenti le opportune istruzioni.

Il Concessionario garantisce, quale importante fattore di qualità riferibile alle condizioni ambientali, l'approntamento a proprie spese - ove carente - di idonea ed efficace segnaletica interna ed esterna, atta a comunicare esistenza, numero, descrizione e dotazioni degli spazi attrezzati e dei servizi.

Il Concessionario garantisce nei limiti delle compatibilità della superficie disponibile, all'interno di fasce orarie predeterminate e dietro pagamento di un compenso, riscuotibile anche in via anticipata, spazi minimi a tutte le società sportive frequentanti l'impianto per lo svolgimento delle proprie attività di parti (iscrizioni ai corsi, prenotazioni delle attività da parte degli utenti, informazioni, ecc.).

Il Concessionario individua e rende noto all'utenza quali pratiche possono essere espletate per via telefonica o a mezzo fax e posta elettronica ed in quali giorni ed orari.

L'impianto natatorio deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione. In particolare il Concessionario deve predisporre:

- tabella con l'orario d'apertura degli impianti al pubblico;

- tabella contenente le tariffe d'uso dell'impianto;

- tabella con l'orario di funzionamento della segreteria, dei corsi di nuoto e delle altre attività;

- bacheca per l'affissione di informazioni provenienti dall'Amministrazione Comunale e dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione dei servizi offerti, il Concessionario istituisce un apposito Registro dei reclami, con fogli numerati e vidimati dal Concedente, la cui esistenza deve essere pubblicizzata mediante esposizione di un apposito cartello.

Il Concessionario può pretendere che i fruitori dell'impianto si adeguino alle "Norme di accesso ed uso dell'impianto", sanzionandone i comportamenti difformi anche mediante la richiesta di allontanamento dall'impianto.

I reclami relativi all'erogazione del servizio possono essere proposti in forma scritta, anche per posta, fax o posta elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente e deve essere sottoscritto nei modi di legge, consentendo così l'identificazione precisa del reclamante. Il Concessionario, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito e informatone prontamente il Concedente, risponde in forma scritta, a firma del Presidente, con celerità e comunque non oltre 20 (venti) giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Analogamente il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente le informazioni necessarie per rispondere in forma scritta a reclami eventualmente presentati all'Amministrazione Comunale ed agli Uffici della Fondazione. Di ogni reclamo il Concessionario è inoltre tenuto a fornire immediata notizia al Concedente.

Il Concessionario è tenuto a distribuire agli utenti eventuali questionari, predisposti dal Concedente o dal Comune, relativi ad aspetti che caratterizzano l'organizzazione



e la qualità del servizio offerto.

Dei reclami e dei risultati delle verifiche effettuate, il Concessionario deve tenere conto al fine di identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza del servizio offerto e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse.

Il Concessionario assicura all'utenza forme di rimborso nei casi in cui il servizio non sia stato erogato, anche per cause indipendenti dalla volontà del Concessionario, purché non ascrivibili al richiedente. Nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile al Concedente o al Proprietario, il Concessionario ha diritto al relativo rimborso nel termine di 30 giorni dalla risoluzione della controversia.

Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto medesimo.

Per garantire un'adeguata trasparenza della gestione e consentire al Concedente una penetrante ricognizione delle criticità di funzionamento dell'impianto e della sua redditività, il Concessionario consentirà al Concedente l'accesso diretto e completo al sistema di contabilità e gestionale relativo all'impianto medesimo, anche - ove possibile - mediante metodologia c.d. "on-line in accesso remoto", ovvero spedendo per posta elettronica i relativi file, consegnando i relativi supporti da cui poterli scaricare o consegnando il corrispondente materiale cartaceo. Ai fini dei necessari controlli il Concessionario si impegna altresì a consentire al Concedente un accesso completo alla documentazione relativa all'impianto, nonché in caso di presunte irregolarità al c/c bancario acceso per la gestione dell'impianto.

A tal fine le parti si impegnano ad un monitoraggio continuo dei dati di consumo e gestionali ed il Concessionario si impegna in genere a fornire al Concedente, nel rispetto delle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati, ogni notizia necessaria ad una esatta valorizzazione dei contenuti economici e gestionali del

presente contratto, ivi compreso quello relativo ad introiti che il Concessionario ottenga mediante gestione diretta o affidata a terzi di eventuali attività commerciali all'interno dell'impianto medesimo.

All'inizio di ogni stagione sportiva il Concessionario è tenuto ad inviare al Concedente la comunicazione del costo dei corsi di nuoto per l'utenza che siano da lui direttamente organizzati.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE E FACOLTA' DI RECESSO

La concessione ha natura temporanea, come indicato in premessa e rimarrà in vigore per 3 mesi decorrenti dal 08/06/2019 al 08/09/2019, fatta salva la facoltà di proroga sino alla sottoscrizione del contratto di affidamento definitivo (che dipenderà dai tempi di aggiudicazione della gara in premessa) di cui trattasi.

E' facoltà del Concedente per ragioni di interesse pubblico di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'Art. 1671 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa la facoltà di non pagare il canone per l'eventuale frazione di mese non fruita integralmente, oltre al rimborso delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione straordinaria eseguite e non ancora ammortizzate, ma senza altra forma di indennizzo, risarcimento, ristoro.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario e salvo risarcimento di eventuali danni, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo: [http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORAMENTO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO 14021115850.pdf](http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORAMENTO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO%2014021115850.pdf). Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 6 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale da depositarsi presso il Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:



- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni, cui sia tenuto in base al presente contratto, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ogni violazione dell'obbligo;
- ✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, oppure di copia delle annotazioni sul registro dei controlli dell'acqua in vasca, delle schede tecniche e/o delle bolle di consegna dei prodotti di pulizia e disinfezione impiegati, ove richiesti, determinerà l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione e di EURO 1.000,00 (mille) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni

sportive o extrasportive a pagamento;

✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali di provvedere altrove ed anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 14 (risoluzione del contratto).

ART. 7 - RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente, disponibili sul profilo del Concedente.

Nel caso in cui il Concessionario decida di praticare tariffe più basse, ne darà comunicazione scritta al Concedente, prima dell'inizio della stagione sportiva, indicando la misura delle tariffe praticate. Ciò in ogni caso senza discriminazioni tra

utenti terzi, riconducibili alla stessa tipologia, né favoritismi a vantaggio di taluno.

Spetta al Concessionario il controllo dei soggetti in possesso di idoneo titolo per l'entrata gratuita all'impianto, inibendo l'entrata a chi ne sia sprovvisto e segnalando all'addetto alla fatturazione i soggetti che per ogni attività corsistica hanno titolo per l'ingresso gratuito.

Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche del ciclo primario e secondario di primo grado (già definite come scuole elementari e medie) del territorio del solo Comune di Reggio Emilia nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto al Concessionario, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto.

Il Concessionario potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dal Concedente.

Tutti gli spazi non richiesti dalle suddette Istituzioni entro le scadenze concordate, potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

Per le manifestazioni o iniziative a pagamento promosse dal Concessionario e autorizzate dal Concedente, l'introito è riservato al primo.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire gratuitamente dell'impianto per n. 1 giornata nel corso della vigenza del presente contratto per proprie iniziative, o iniziative scolastiche, o anche per iniziative patrocinate da altri indicate dalla Fondazione medesima, purché aventi alto valore sociale o culturale.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento

del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al Concessionario il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi-acquarimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzotranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi-acqua a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nelle stagioni successive, fino a totale pagamento dei debiti. Il termine di 30 (trenta) giorni indicato nel presente comma deve intendersi come quello in cui la somma è effettivamente corrisposta al Concessionario e non quella in cui è stato eventualmente dato, all'eventuale Istituto di Credito, l'ordine di bonifico.

E' facoltà del Concessionario di cambiare l'impresa referente per la gestione degli asciugacapelli esistenti.

E' altresì facoltà del Concessionario installare, con spese integralmente a proprio carico, asciugacapelli a scheda e temporizzatori per il funzionamento delle docce, trattenendo gli introiti derivanti dal loro utilizzo e funzionamento.

comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolge servizi pubblici, nonché ad assicurare in caso di apertura dell'impianto, i servizi di emergenza con oneri integralmente a proprio carico.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Banco Popolare BPM – Sede di Ferrara - IBAN: IT59A050341301000000002152 indicando nella persona del Sig. Rodolfi Alberto nato a Cento il 05/04/1956 ed ivi residente in Via L. Sarti n. 25 - C.F. RDLLRT56D05C469A oltrechè dei Sigg. Neri Daniele e Gallerani Alice i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto C/C, consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è il seguente: ZB228B7AA6.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 9 - CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario prima della data di inizio della attività oggetto del presente contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, di importo pari ad € 17.880,00. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno del Concessionario. Il Concedente ha altresì il diritto di incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione. La garanzia fideiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Alla scadenza della concessione temporanea (08/09/2019) si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni dal Concedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli

Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazioneport@comune.re.it.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori di cui al successivo art. 11 ed a far rispettare le prescrizioni contenute nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

Ai fini dell'eventuale ammissione di pubblico, il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

ART. 11 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

Parimenti durante le gare e manifestazioni sportive di società fruitrici diverse dal



Concessionario è consentita da parte di queste o degli organizzatori delle medesime l'esposizione di propria pubblicità mobile, che dovrà essere rimossa al termine dell'evento.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria, o stipulato con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dal Concessionario o dai terzi che la espongono, se autorizzati.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

**ART. 12 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni e dei titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle di agibilità, d'esercizio, commerciali, sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono e le caratteristiche strutturali, è tenuto ad allestire all'interno dell'impianto un servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, dei vari operatori e dei fruitori dell'impianto.

Il servizio di ristoro dovrà essere organizzato all'interno della struttura mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

L'ipotesi sub 2 è ammessa non solo come alternativa a quella di cui al comma precedente, ma anche come complementare alla prima.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario ad un terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte del Concessionario (o eventualmente del terzo) tutti i provvedimenti autorizzativi necessari ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente al Concedente.

Il Concessionario, al momento del deposito degli eventuali subcontratti per la concessione dell'attività di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in

concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

ART. 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E DI MIGLIORIE ALL'IMPIANTO


Durante tutta la durata del presente contratto di concessione temporanea del servizio di gestione dell'impianto natatorio di Via Melato, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire quelle manutenzioni ordinarie strettamente correlate al regolare funzionamento dell'impianto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'Art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate gravi e reiterate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca della concessione ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto natatorio per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto la concessione, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;



✓ qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;

✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*;

✓ in caso di violazione degli obblighi derivanti dal *“Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità”*, disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:
[http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMEN TO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO 140211115850.pdf](http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMEN TO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO%20140211115850.pdf);

✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 2, co. 12;

✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati, accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;

✓ sub-concessione globale del servizio concesso.

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultimo abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 15 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento "ope legis" del presente contratto di concessione e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i.

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese

mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerrà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 16 - OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto natatorio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N.

50/2016 e s.m.i.

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE


Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 19 – RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente Concessionario da parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio-assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

In particolare nel periodo di durata del presente contratto e nelle more dell'eventuale



affidamento conseguente a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Ferretti-Ferrari" di via Melato n. 2/d a Reggio Emilia per il periodo 08/06/2019 – 09/06/2024, approvata con Determinazione a contrarre del Direttore n. 2019/003 del 28 gennaio 2019, il Concessionario si impegna fin dall'inizio del presente contratto all'assunzione del numero di unità di personale già dipendente del Concessionario uscente ed indicato in sede di offerta.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad

Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).

Il Concessionario fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Nel caso il Concessionario sia una società sportiva che utilizzi contratti di collaborazione amministrativo-gestionale, sarà tenuto a fornire copia conforme dei predetti contratti depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali associati, cui sia affidato, dietro compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di svolgere attività finalizzate allo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente affidamento, di natura amministrativo-gestionale, assumendo per sé l'obbligo di rispetto di ogni norma in materia e liberando il Concedente per ogni responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e comprovando all'atto del pagamento tramite idonea documentazione contabile la corresponsione del compenso agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Concedente prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e

antifortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della concessione o del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.


L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il Concessionario al momento dell'inizio del rapporto contrattuale dovrà fornire al Concedente un elenco nominativo delle persone impiegate nella concessione e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico. Il Concessionario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata al Concedente. Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per il Concedente.

Il personale dipendente dal Concessionario dovrà possedere tutti i requisiti previsti



dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti presposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte del Concedente l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale,

assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto di affidamento il Concessionario dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Gli addetti al servizio del Concessionario dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico del Concessionario la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

Il Concessionario è responsabile, sia nei confronti del Concedente che di terzi, della

tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto della concessione, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concedente.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultimo. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 14 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse



non possano evitare.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996

e s.m.i.e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

Il Concessionario assume, nel periodo di concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandolo a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre

alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 14 (Piscine), dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico, il Concessionario dovrà garantire il Servizio Vigilanza Antincendio come prescritto dal D.M. n.261/1996 art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 20 ore esclusivamente fornito dai VV.F. con esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, regolando correttamente l'afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi. Ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dal Concessionario, le relative spese, tuttavia, vanno indennizzate integralmente al Concessionario dall'organizzatore della manifestazione.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del Gestore/Concessionario della struttura.

In particolare spetta al Concessionario l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate, (elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di quelle riferibili all'impianto:

1. controllo, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;

2. controllo con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;
5. controllo delle porte tagliafuoco;
6. controllo delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo cabina elettrica;
9. controllo gruppo batterie tampone;
10. controllo del pulsante di sgancio attività;
11. controllo dei pulsanti di allarme incendio ecc.;
12. controllo impianto rivelazione gas;
13. controllo impianto rivelazione fumo;
14. controllo impianto di comunicazione sonora di allarme;
15. controllo impianto campane allarme;
16. controllo dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;
17. controllo delle luci di emergenza;
18. controllo dell'impianto chiamata disabili;
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
20. controllo impianto evacuatori fumo e calore;
21. controllo della segnaletica di sicurezza;
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto



divista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:

- degli estintori;
- degli idranti e dei naspi antincendio;
- degli impianti di spegnimento;
- delle porte tagliafuoco;
- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- del pulsante di sgancio attività;
- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- dei pulsanti di allarme incendio ecc.;
- dell'impianto di comunicazione sonora;
- dell'impianto campane allarme;
- delle luci di emergenza;
- della segnaletica di sicurezza;
- dell'impianto gas ecc.;
- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo.

Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari agli interventi di manutenzione come indicato:

- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli

ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva.

Il Concessionario dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività presente nell'impianto e comunque quello indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..

In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza

antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609s.m.i.. Seil Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione al Concedente.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 21 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;

e 38 del D.LgsN. 81/2008.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li 7 Giugno 2019

Il Concedente (per il Direttore, Monica Rasori)

Il Concessionario (Alberto Rodolfi)